REGOLAMENTO (CEE) N. 2644/70 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/68 per quanto riguarda la partecipazione alle spese di magazzinaggio, in caso di riporto, dei produttori di barbabietole e di canne nella campagna saccarifera 1970/1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 32 del regolamento n. 1009/67/CEE prevede la possibilità per ciascun fabbricante di zucchero che non applica le disposizioni del sistema detto del prezzo misto di cui all'articolo 31 dello stesso regolamento, di riportare una parte della sua produzione alla campagna saccarifera successiva ; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 748/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, relativo alle norme generali per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva (3), prevede la possibilità per il fabbricante di zucchero di esigere dai venditori di barbabietole o di canne, per il quantitativo di barbabietole o di canne corrispondente al quantitativo di zucchero che lo stesso riporta alla campagna saccarifera successiva, il rimborso di una parte delle spese di magazzinaggio fino a concorrenza di un importo massimo ; che tale importo massimo deve essere calcolato sulla base del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento n. 1009/67/CEE e delle percentuali di cui all'articolo 27, paragrafi 4 e 5, dello stesso regolamento ; che il regolamento (CEE) n. 1250/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa l'ammontare del rimborso e l'ammontare del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971 (4), ha fissato l'ammontare del detto rimborso a 0,14 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese ; che le suddette percentuali sono fissate al 60 % dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1206/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che fissa per la campagna saccarifera 1970/1971, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi d'intervento per lo zucchero greggio di barbabietola, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la quantità garantita, e l'importo massimo del contributo gravante sulla produzione (5) ;

considerando che per determinare l'importo massimo applicabile alla quantità di canne corrispondente alla quantità di zucchero che il fabbricante riporta alla campagna saccarifera successiva necessita tener conto, inoltre, delle condizioni tradizionali d'acquisto della canna da zucchero nei dipartimenti francesi d'oltremare ;

considerando che, in tali condizioni, necessita prendere in considerazione, per la campagna saccarifera 1970/1971, gli stessi importi massimi già fissati per le campagne saccarifere precedenti con il regolamento (CEE) n. 2104/68 della Commissione, del 20 dicembre 1968, che fissa l'importo massimo della partecipazione alle spese di magazzinaggio che i fabbricanti di zucchero possono esigere in caso di riporto dai produttori di barbabietole e di canne (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 187/70 (7) ;

considerando che gli adattamenti necessari in funzione dei differenti tenori di saccarosio delle barbabietole possono essere effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2497/69 della Commissione, del 12 dicembre 1969, relativo alle maggiorazioni e riduzioni applicabili ai prezzi della barbabietola (8) e a quelle del regolamento (CEE) n. 2571/69 della Commissione del 22 dicembre 1969, relativo alle riduzioni applicabili in Italia ai prezzi della barbabietola (9) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/68 i termini « per le campagne saccarifere 1968/

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 142 del 30. 6. 1970, pag. 22.
(5) GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 3.
(6) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 13.
(7) GU n. L 24 del 31. 1. 1970, pag. 59.
(8) GU n. L 316 del 17. 12. 1969, pag. 15.
(9) GU n. L 321 del 23. 12. 1969, pag. 30.

1969 e 1969/1970 » sono sostituiti dai termini « per le campagne saccarifere 1968/1969, 1969/1970 e 1970/1971 ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/68 è sostituito dal seguente testo :

« 2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), è adattato per le barbabietole aventi un tenore di zucchero diverso dal 16 %, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2497/69 e quelle del regolamento (CEE) n. 2571/69 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI